

Il giudice, le separazioni, i divorzi ed i figli: il processo come occasione per un'evoluzione dei rapporti interpersonali nell'interesse dei minori.

dr. Gianfranco D'Aietti
già Presidente del Tribunale di Sondrio

RELAZIONE MAI PUBBLICATA AGGIORNATA NEL 2018

LA PRIMA VERSIONE E' STATA PRESENTATA NEL
CONVEGNO DI PSICHIATRIA "LE TRASFORMAZIONI IN PSICHIATRIA"
BORMIO 8-11 APRILE 2010
QUINDI AL FORUM REGIONE LOMBARDIA DELL'OSSERVATORIO NAZIONALE
SUL DIRITTO DI FAMIGLIA – MILANO 30.11.2018

Abstract

I procedimenti giudiziari di separazione e di divorzio ("contenziosi", ma in molti aspetti anche quelli "consensuali") costituiscono momento di gravi conflitti interpersonali tra i coniugi.

La presenza di figli minori, nell'esperienza della quasi totalità delle vicende giudiziarie, comporta una serie aggiuntiva di elementi conflittuali che concernono: l'affidamento esclusivo o congiunto, le modalità di partecipazione alla vita dei figli, il regime degli assegni di mantenimento e, non ultimo, l'assegnazione della casa coniugale.

Tale conflittualità, si riverbera inevitabilmente sull'equilibrio psico-fisico dei minori.

Le problematiche di indagine psicologica nell'ambito dei procedimenti comportano normalmente la nomina di un consulente tecnico di ufficio al quale viene posto un quesito che concerne un "giudizio" sulle "capacità genitoriali" dell'uno e dell'altro genitore. Un'indagine di tal genere nell'ambito giudiziario comporta problematiche molto delicate che riguardano la scelta del professionista, le sue competenze psico-diagnostiche, la complessità degli accertamenti, la genuinità degli atteggiamenti dei minori, la compatibilità della riservatezza dei colloqui con la presenza dei consulenti tecnici di parte. Tale indagine si conclude con un "giudizio" (rivolto al giudice) sulle migliori condizioni per assicurare un sano sviluppo psico-affettivo del minore.

Una diversa forma di approccio alle problematiche della conflittualità grave tra genitori è stata messa a punto, in un'esperienza durata oltre 10 anni (e che ha dato eccellenti risultati) dalla sezione famiglia del Tribunale di Monza e, poi, introdotta sulla base di quel modello presso il tribunale di Sondrio tra il 2009 ed il 2016.

Nei casi in cui, con una valutazione prognostica, si è ritenuto possibile un superamento della conflittualità, i giudici (anche e soprattutto nella fase presidenziale) non nominano un "C.T.U." (consulente tecnico di ufficio) ma bensì un "ausiliario" (figura prevista dal codice di procedura) incaricato di impostare e condurre un percorso di tipo sostegno ed evoluzione dei rapporti interpersonali (con l'utilizzazione di tecniche psicoterapeutiche).

La nomina di un ausiliario permette di superare la maggior parte degli inconvenienti di una consulenza tecnica tradizionale. Non occorre, infatti, porsi il problema delle interferenze dei consulenti tecnici di parte che non sono presenti nello sviluppo degli interventi. I colloqui possono essere svolti informalmente e senza vincoli. Il rapporto dei genitori con il consulente, depurato dalla prospettiva della "valutazione finale", presenta un maggiore grado di spontaneità e di incisività.

Il giudizio civile si trasforma (temporaneamente) da processo "valutativo" a procedimento "promozionale".

La differenza tra l'indagine tradizionale e quella "dinamica" può essere efficacemente sintetizzata in una metafora: l'indagine tecnica svolta attraverso un consulente tecnico di ufficio è una sorta di "fotografia" statica della situazione esistente, così come percepita e rappresentata dal consulente psicologo.

La nomina di un "ausiliario" del giudice, che svolga, invece, una promozione dinamica dei rapporti interpersonali, può essere paragonata alla realizzazione di un "film" in cui i personaggi, da una

posizione iniziale di rigidità conflittuale, evolvono verso una “diversa” posizione che permette loro di rielaborare e recuperare l’esercizio di una sana genitorialità (di qui la funzione preminentemente terapeutica dell’ausiliario).

Premessa.

La metodologia descritta nel presente lavoro non è un’elaborazione meramente ipotetica di procedure di cui si auspichi l’introduzione, ma una concreta modalità di intervento attuata per oltre 10 anni presso il Tribunale di Monza, successivamente introdotta dal 2009 al Tribunale di Sondrio, di cui sono stato presidente, e proseguita fino per circa 7 anni fino al termine del mio incarico nel 2016.

I risultati concreti ottenuti sono stati eccellenti, sia nell’esperienza monzese (che ho acquisito attraverso una indagine con i magistrati componenti della sezione Famiglia tra gli anni 2000 e 2007, dottori Leopoldo Litta Modignani, Mirko Buratti e Manuela Laub) sia per l’esperienza diretta vissuta e praticata attivamente nel tribunale di Sondrio.

Il processo civile.

Il processo civile rappresenta, nella cultura occidentale, un iter procedimentale nel quale due parti che “litigano” interagiscono in maniera conflittuale, affermando ciascuna la propria verità; NEL TIPICO RAPPORTO PROCESSUALE il giudice terzo ha il dovere-potere di applicare nel caso concreto la regola generale di comportamento “decidendo” quale delle parti abbia ragione e quale torto.

La mediazione o conciliazione è una fase solo eventuale (affidata alla volontà delle parti), mentre l’esito ordinario del processo è sempre una decisione: di qui il carattere eminentemente autoritativo del giudizio.

I procedimenti di separazione personale e di divorzio

I procedimenti giudiziari di separazione e di divorzio (“contenziosi”, ma in molti aspetti anche quelli “consensuali”) costituiscono momento di gravi conflitti interpersonali tra i coniugi.

La presenza di figli minori, nell’esperienza della quasi totalità delle vicende giudiziarie, comporta una serie aggiuntiva di elementi conflittuali che concernono: l’affidamento esclusivo o congiunto, le modalità di partecipazione alla vita dei figli, il regime degli assegni di mantenimento e, non ultimo, l’assegnazione della casa coniugale.

La conflittualità, in cui spesso ciascuno dei coniugi tende a svaloriare la capacità genitoriale dell’altro e a costituirsi come unico effettivo genitore di riferimento, si riverbera inevitabilmente sull’equilibrio psico-fisico dei minori soprattutto se protratta per lunghi periodi.

La consulenza tecnica “tradizionale”

Nel processo il giudice si può fare assistere da un esperto: il consulente tecnico di ufficio (cd. C.T.U.).

Nei giudizi di “famiglia” il significativo contrasto tra i coniugi in ordine agli elementi salienti del futuro assetto gestionale (affidamento e collocamento del minore; regime di frequentazione con i genitori e i familiari, ecc.) comporta la nomina da parte del giudice di un consulente tecnico di ufficio, al quale viene normalmente posto un quesito che concerne:

- l’esame del nucleo familiare;
- un “giudizio” psicologico sulle “capacità genitoriali” dell’uno e dell’altro genitore;
- la prospettazione delle soluzioni più idonee (o meno devastanti) per il migliore sviluppo psico-sociale del minore, anche sotto il profilo della gestione concreta.

E' evidente che questo genere di consulenza ha una funzione essenzialmente processuale e una finalità di tipo "decisorio", in quanto serve al giudice per sondare le contrapposte "verità" delle parti e raccogliere, attraverso l'intervento di un soggetto esperto e imparziale, gli elementi di valutazione necessari ad emettere la sentenza che potrà disattendere o accogliere, in tutto o in parte, le contrapposte richieste dei genitori.

Il C.T.U. è autorizzato ad avvalersi di tutti gli strumenti operativi e diagnostici necessari per effettuare la "valutazione" richiesta dal giudice: ogni operazione è tesa ad un risultato "cognitivo" e i genitori, ossia le parti del giudizio, costituiscono essenzialmente l'oggetto dell'attività e della valutazione del CTU, dalle quali possono dipendere (e normalmente dipendono) le future decisioni del tribunale.

Un'indagine di tal genere comporta problematiche molto delicate che riguardano: la scelta del professionista, le sue competenze psico-diagnostiche, la complessità degli accertamenti, la genuinità degli atteggiamenti, la compatibilità della riservatezza dei colloqui con la presenza dei consulenti tecnici di parte.

Nella CTU tradizionale, tipicamente processuale e quindi strutturalmente antagonista, il principio generale è il pieno rispetto del contraddittorio; tutte le operazioni del CTU devono essere conoscibili in ogni loro aspetto; i consulenti di parte devono sempre avere accesso alle operazioni e poter formulare osservazioni critiche, sotto il profilo metodologico e/o valutativo.

I limiti della consulenza tecnica tradizionale

I limiti di tale tipo di indagine sono palesi, inevitabili e molto dibattuti tra gli addetti ai lavori. La consulenza tradizionale serve per valutare la realtà quale essa è e per strutturare gli assetti personali di conseguenza: il bambino va collocato qui, le visite vanno regolamentano così...ecc..

La finalità primaria è dunque quella di emettere una decisione corretta ed inattaccabile perché basata su una valida analisi dei rapporti interpersonali e soprattutto dell'idoneità delle parti processuali.

La dimensione del "giudizio", del consulente prima e del tribunale poi, permea quindi l'intero intervento e inevitabilmente si riflette sia sull'atteggiamento dei coniugi di fronte al CTU, teso ad accreditare la migliore immagine di sé e la peggiore dell'altro, sia sull'atteggiamento dei loro consulenti di parte rispetto all'accertamento, teso a contrastare ogni rilievo o risvolto sfavorevole al proprio cliente e/o favorevole all'altro, perpetuando e alimentando anche in questa fase la conflittualità e il contrasto.

Certamente un professionista di provata capacità ed esperienza può attenuare l'incidenza di tale atteggiamento creando una certa "compliance" con i coniugi e con i CTP, ma non può mai eliminarla del tutto perché, come si dice, il problema è nel manico, ossia nelle caratteristiche e nella finalità della consulenza stessa.

La decisione del tribunale, infine, risulterà meramente ricognitiva e sostanzialmente punitiva, cristallizzando anche nel futuro le dinamiche soggettive e relazionali del momento e sanzionando di fatto gli aspetti di inadeguatezza personale indipendentemente dalle motivazioni e dalle prospettive di evoluzione.

Il nuovo approccio "terapeutico" al processo di famiglia (processo "dinamico").

La consapevolezza dei limiti della CTU e conseguentemente della sentenza ha portato il tribunale di Monza a sperimentare nuovi strumenti di intervento, finalizzati ad assicurare in termini più effettivi ed efficaci la tutela dei figli minori che rappresenta per legge il fulcro e l'obiettivo del giudizio.

Come ogni giudizio, anche quello di famiglia è strutturato sulla scansione di fasi processuali, ossia su un "percorso": gli stessi termini "processo" e "procedimento" individuano il giudizio come un cammino caratterizzato da tappe funzionali alla decisione finale.

Nell'ambito della famiglia il tempo rileva anche sotto un profilo più sostanziale, in quanto per loro natura i rapporti interpersonali si evolvono e si modificano continuamente e la connotazione antagonistica del giudizio condiziona negativamente tale evoluzione.

Salvo rari casi di autonoma o comunque consolidata patologia, il benessere psico-affettivo del figlio dipende direttamente dallo stato e dall'andamento dei rapporti interpersonali dei loro genitori: come la capacità dei coniugi di superare il momento di conflitto e recuperare una genitorialità condivisa consente ai figli di superare il trauma della separazione e riprendere un sano sviluppo psicologico, emotivo, relazionale e ambientale, così il consolidamento e finanche l'inasprimento del contrasto genitoriale priva i minori di tale possibilità.

Di qui il tentativo di strutturare il giudizio di famiglia come occasione di riflessione e di modificazione delle dinamiche relazionali tra gli adulti (e tra questi e i minori), impostandolo in vista non già della mera acquisizione di dati processuali utili alla decisione finale, bensì di un oggettivo miglioramento dei rapporti interpersonali e degli assetti familiari.

L'intuizione è nata nel corso di un processo in cui da un lato le difficoltà di approccio dall'altro le chiare prospettive di positiva evoluzione hanno portato il CTU ad interagire spesso con il giudice per individuare diverse modalità di gestione e di esito dell'indagine; ne è nata quella che ai tempi è stata definita la consulenza psicologica "dinamica", che ha costituito un primo tentativo per arrivare alla decisione finale con una realtà positivamente modificata in modo non occasionale e contingente ma consapevolmente guidata e tendenzialmente stabile.

Dal punto di vista psicologico tale approccio viene definito "il cambiamento nei contesti non terapeutici": si tratta di un intervento che, pur accettato dalle parti, viene promosso dal giudice.

Compito del giudice e del suo ausiliario è quello di valutare il disagio esistente nel rapporto di coppia e, con riferimento al benessere del minore, favorire un positivo cambiamento nelle relazioni; il tutto verrà messo in opera solo se vi sia una valutazione prognostica che tale cambiamento potrà essere effettivamente conseguito.

L'evoluzione del nuovo approccio.

Il nuovo approccio non è stato facile né indolore, ed è stato oggetto di perplessità sia all'interno della stessa sezione famiglia sia a livello di dirigenza sia da parte degli avvocati.

Si è lamentato un eccessivo "interventismo" dei giudici, il prolungamento dei tempi del processo, l'esorbitanza dalla funzione puramente decisionale del tribunale, il depotenziamento del ruolo processuale dei legali e dei consulenti di parte, l'ambiguità del ruolo svolto dal CTU, il potenziale pregiudizio per le parti in caso di esito negativo dell'intervento.

La fondatezza di talune obiezioni, derivate dallo specifico strumento utilizzato (ossia la CTU, con tutto l'apparato e i riflessi processuali che essa comporta) ha quindi indotto a cercare strumenti diversi, più incisivi nella sostanza ma meno incisivi nel processo, più duttili e funzionali alla realizzazione dell'obiettivo.

In aiuto di tale ricerca è venuta l'esperienza della sezione fallimenti e esecuzioni, che aveva rivitalizzato la figura dell'ausiliario (art. 68 c.p.c.) istituzionalizzando nelle procedure di vendita la nomina di un custode giudiziario con il compito di svolgere tutte le necessarie attività prodromiche e successive alla vendita stessa.

Il ruolo dell'ausiliario era del resto già utilizzato nei giudizi di famiglia, allorché veniva nominato uno psicologo per coadiuvare il giudice nell'ascolto dei minori.

L'ausiliario presentava (e presenta) tutte le caratteristiche necessarie e funzionali per supportare il giudice nel conseguimento del suo obiettivo senza cadere nei formalismi della CTU e senza compromettere gli aspetti processuali.

I coniugi non sono più l'oggetto dell'intervento, ma i suoi soggetti attivi; essi collaborano con l'ausiliario e lavorano in prima persona per la riuscita del nuovo progetto familiare; a sua volta l'ausiliario non è più l'autorità giudicante capace di condizionare con le sue valutazioni

genitoriali l'esito del giudizio, ma il terapeuta chiamato a supportare la ristrutturazione relazionale, ambientale e organizzativa della famiglia.

Una metafora per focalizzare le differenze tra C.T.U. e ausiliario del giudice.

La differenza tra l'indagine tradizionale e quella "dinamica" attuata nell'esperienza decennale del Tribunale di Monza ed in quella di 7 anni al Tribunale di Sondrio può essere efficacemente sintetizzata in una metafora: l'indagine svolta attraverso la tradizionale consulenza tecnica d'ufficio è una sorta di "fotografia" della situazione esistente, così come percepita e rappresentata dal consulente psicologo.

L'intervento dell'ausiliario del giudice si struttura invece come la realizzazione di un "film" che porta alla modificazione della realtà di partenza.

La struttura dell'intervento dell'ausiliario

L'intervento si articola in quattro fasi di massima

1) fase valutativa

E' appannaggio esclusivo del giudice, che deve valutare la sussistenza delle condizioni per la positiva riuscita dell'intervento.

Si struttura dapprima sulla lettura degli atti e quindi sulla comparizione delle parti e dei difensori e sul successivo ascolto dei minori.

All'ascolto dei minori, effettuato dal giudice senza difensori né parti, partecipa già l'ausiliario.

All'esito giudice ed ausiliario effettuano una congiunta valutazione di massima sulle cause del disagio, sulle possibilità di positivo approccio terapeutico e sulle modalità dello stesso.

2) fase decisionale

E' la fase in cui il giudice porta a conoscenza di parti e difensori le valutazioni da lui effettuate in ordine al disagio del minore, alle sue probabili cause e alle possibilità di miglioramento/soluzione valutate con l'ausiliario, e propone il suo progetto di intervento.

L'ausiliario è presente ma non svolge alcun diretto intervento, se non per spiegare meglio le modalità dell'approccio che intende seguire nel caso concreto e i risultati che si intendono conseguire.

Se le parti aderiscono al progetto, si passa alla fase operativa

3) fase operativa

La fase operativa è appannaggio esclusivo dell'ausiliario.

E' lui che individua i tempi e le modalità dell'intervento sia sotto il profilo dell'approfondimento diagnostico che sotto quello più strettamente operativo, modulandolo in funzione degli sviluppi o dei problemi riscontrati.

L'ausiliario dev'essere tenuto il più possibile lontano da compiti "decisori" che potrebbero alterare il rapporto di collaborazione terapeutica con le parti.

I punti salienti dell'organizzazione familiare devono quindi essere già definiti, mentre aspetti secondari potranno costituire oggetto di approfondimento in sede di intervento, ma sempre in vista e in funzione di una definizione concordata dalle parti stesse.

Se la definizione degli aspetti salienti non viene concordata già davanti al giudice, sarà questi ad assumere le relative decisioni prima dell'avvio dell'intervento.

Da quel momento il processo entra in uno stato di quiescenza, tutti gli adempimenti processuali sono sospesi fino al termine del percorso e il giudice resterà il più possibile in disparte.

L'ausiliario lavorerà direttamente con le parti, i minori e gli eventuali parenti di riferimento, ma manterrà contatti personali, oltre che con il giudice, con i difensori e con i professionisti eventualmente nominati dalle parti.

Tali professionisti non sono assimilabili ai consulenti tecnici di parte e non hanno quindi accesso diretto all'intervento; il loro compito è quello su supportare la parte nel percorso terapeutico e possono quindi liberamente interfacciarsi con l'ausiliario in vista di un

coordinamento e di una verifica dei rispettivi interventi.

Come accennato, nel corso dell'intervento potranno essere adottate e sperimentate modifiche concordate dalle parti in ordine al regime organizzativo del minore.

Viene comunque fissata un'udienza intermedia (in genere a distanza di sei mesi) in cui verificare l'andamento e gli sviluppi del percorso, affrontare gli ostacoli eventualmente emersi e formalizzare le eventuali modificazioni già positivamente sperimentate.

E' possibile che sia l'ausiliario sia i difensori sollecitino il giudice alla fissazione di una o più udienze "straordinarie" per affrontare problematiche che stano minando il positivo sviluppo del percorso; è peraltro evidente che il frequente ricorso al giudice è indice di scarsa efficacia e quindi di inidoneità dell'intervento, ed in tale caso questo potrà essere anticipatamente chiuso.

Nelle more delle udienze i contatti tra giudice e ausiliario sono di tipo informale; non sono previste relazioni scritte intermedie.

4) fase di "restituzione"

All'esito dell'udienza intermedia viene individuato il termine dell'intervento.

Tale termine tiene conto dei progressi e delle difficoltà riscontrate nell'udienza di verifica, ma in linea di massima non dovrebbe protrarsi oltre i sei mesi: un anno di intervento può essere oggettivamente poco rispetto alla complessità dei problemi relazionali da affrontare ma è già un tempo lungo rispetto alla durata "legittima" del processo.

Occorre inoltre considerare i costi dell'intervento e la sua specifica finalità, che non è (né può essere) quella di risolvere tutte le problematiche relazionali della coppia ma quella di provocare nei genitori il cambiamento necessario e sufficiente per assicurare ai minori una bigenitorialità più serena, consapevole e condivisa.

Quello che conta è quindi porre le basi certe di un diverso e migliore rapporto relazionale e genitoriale, lasciando aperta la possibilità di ulteriori futuri accordi in funzione degli ulteriori positivi sviluppi.

E' inoltre accaduto con una certa frequenza che una o entrambe le parti abbiano proseguito extra-giudizio il rapporto con l'ausiliario per portare a compimento il percorso individuale e/o di coppia.

La relazione conclusiva dell'ausiliario ha unicamente una funzione di "restituzione" limitata alla ricostruzione cronologica dell'intervento e ai progressi conseguiti, senza valutazioni in ordine alla situazione personale, alle capacità e ai limiti genitoriali delle parti.

Tanto più l'intervento avrà avuto successo, tanto più ampi saranno gli accordi raggiunti dalle parti in ordine ai vari aspetti della famiglia separata (e che il giudice riceverà formalmente nel giudizio).

In teoria è possibile (e auspicabile) che nell'ambito della pacificazione dei rapporti rientrino anche le questioni propriamente economiche, ma questo è un semplice corollario su cui è bene non insistere troppo.

L'obiettivo primario dell'ausiliario è infatti una migliore gestione delle dinamiche relazionali e quindi della nuova organizzazione familiare; è quindi preferibile rimettere al tribunale le decisioni economiche, che per legge devono seguire alla definizione degli aspetti personali e gestionali, piuttosto che compromettere i progressi relazionali raggiunti attraverso l'intervento dell'ausiliario ricercando a tutti i costi un accordo anche in questo settore.

L'esperienza concreta consente peraltro di affermare che:

il miglioramento dei rapporti personali e genitoriali passa normalmente attraverso il recupero della fiducia e della stima reciproche;

la spinta alla consapevolezza e alla condivisione abbraccia normalmente anche la dimensione economica;

le resistenze all'accordo economico sono quindi spesso frutto della modestia delle risorse da distribuire e della paura dell'oggettiva insufficienza delle stesse;

è perciò frequente che le parti si rimettano completamente alla valutazione del giudice in cui

hanno imparato ad avere fiducia o che comunque aderiscano alle proposte capaci di bilanciare le contrapposte esigenze muovendo da dati oggettivi.

Le condizioni dell'intervento

Per produrre risultati utili, tuttavia, il meccanismo dell'ausilio richiede una serie di condizioni che si vanno sinteticamente ad esporre.

1) la situazione relazionale

Premesso che l'intervento dell'ausiliario è previsto solo in presenza di figli minori in situazione, attuale o potenziale, di serio disagio psico-affettivo (ed in cui l'intervento del giudice deriva dal potere-dovere di tutela della prole attribuito dalla legge al tribunale) già da quanto sopra indicato risulta evidente che:

il disagio del minore deve dipendere dalla situazione personale e relazionale dei genitori, e non da autonome patologie di tipo psichiatrico;

la situazione personale e relazione dei genitori, a sua volta, non deve dipendere da patologie psichiatriche individuali degli adulti.

Oltre ai casi in cui è la crisi coniugale ad innescare il conflitto interpersonale e genitoriale e a determinare il disagio psico-affettivo del minore, è quindi ben possibile che la separazione coniugale rappresenti solo il culmine di un pregresso squilibrio personale, relazionale e genitoriale che ha già prodotto i suoi effetti negativi sui figli.

Ciò che conta è che lo squilibrio non si sia ormai "cronicizzato" e sia astrattamente suscettibile di miglioramento in tempi ragionevoli.

Il giudice deve quindi innanzi tutto valutare se sussista il conflitto o lo squilibrio e se esso sia risolvibile dai genitori stessi.

I primi elementi di valutazioni sono costituiti dagli atti del giudizio.

La rigide contrapposizioni delle domande relative agli assetti personali (affidamento, collocamento, frequentazioni, ecc.), le motivazioni offerte a sostegno delle proprie domande (generale svalutazione delle capacità dell'altro genitore, enfattizzazione di episodi negativi o di elementi caratteriali), il tenore delle reciproche recriminazioni costituiscono già un primo indicatore di un contrasto che trascende la dimensione "contenziosa" del giudizio e attinge direttamente la relazione interpersonale e genitoriale della coppia.

Ma soprattutto occorre fare attenzione alla diversità con cui ciascuno dei coniugi dipinge e percepisce il figlio, tanto che a volte sembra che non si parli dello stesso minore: i gusti, le aspirazioni, le paure, il vissuto stesso del figlio mutano radicalmente a seconda del genitore che li racconta.

Questo è il vero campanello d'allarme per il giudice perché, se talune contrapposizioni possono trovare la loro vera ragion d'essere altrove (e tipicamente nelle conseguenze economiche connesse al collocamento: assegnazione della casa coniugale, contributo al mantenimento ecc.), il fatto che i genitori "vedano" nella stessa persona due figli diversi è sintomatico di un profondo squilibrio di tipo dissociativo e particolarmente preoccupante per il benessere, attuale e futuro, del minore.

La valutazione della situazione relazionale effettuata dal giudice è la base dei primi approfondimenti, ma dovrà essere oggetto di confronto con l'ausiliario al momento di ipotizzare l'intervento e di successivo conforto nella fase di approfondimento diagnostico svolta dall'ausiliario stesso: il riscontro di patologie psichiatriche e/o di cancrenizzazioni relazionali vanifica infatti l'utilità dell'approccio para-terapeutico dell'intervento.

2) l'atteggiamento del giudice

La funzionalità dell'intervento richiede un giudice tempestivo, attento, e sensibile a questo genere di approccio.

La valutazione della situazione va infatti svolta il prima possibile, per cercare di disinnescare la radicalizzazione (anche processuale) del conflitto (personale).

Alla prima valutazione offerta dalla lettura degli atti si accompagna normalmente un ascolto diretto delle parti e dei minori.

Attraverso tale ascolto il giudice deve comprendere le dinamiche e i problemi di fondo, l'entità del disagio del minore e soprattutto le risorse che possono essere utilmente messe in campo.

In questa fase l'ascolto dei minori non è meno importante di quello degli adulti.

Vi sono ancora molte resistenze e molti falsi miti in ordine all'ascolto diretto dei minori da parte del giudice, ma è fondamentale che giudice e minori si parlino e si conoscano reciprocamente.

Il "giudice" entra nell'immaginario del minore insieme alla separazione: è colui che deciderà con quale genitore deve vivere, quanto tempo passerà con l'altro, è (insieme all'altro genitore) colui al quale ciascuno dei suoi genitori attribuirà la responsabilità di tanti comportamenti ("vorrei comprarti il giocattolo, ma non posso perché il giudice mi ha tolto tutti i soldi", "vorrei tenerti con me, ma il giudice non vuole", "il giudice ha deciso così", "il giudice ha preferito la mamma/il papà", ecc.): è quindi bene che il giudice smetta di vivere come uno spauracchio nell'immaginazione del minore ed entri invece nella sua realtà, spiegandogli il senso della sua presenza e del suo ruolo di tutela, chiedendo di essere aiutato a comprendere meglio la situazione, instaurando con lui una vera e propria alleanza.

A sua volta, solo se il giudice capirà il minore e le sue esigenze potrà davvero rappresentarli e sostenerli davanti ai genitori in conflitto.

Occorre quindi anche un investimento di tempo ed energie da parte del giudice, ma è solo offrendo per primi disponibilità, tempo, ascolto, attenzione che si può sperare di ottenere disponibilità e ascolto dalle parti, ottenere il loro rispetto e la loro fiducia e coinvolgerli in un percorso che comporterà inevitabili fatiche.

3) l'atteggiamento delle parti

Come si è detto, la condivisione del progetto è condizione indispensabile per la riuscita dell'intervento.

Le parti devono innanzi tutto concordare sull'esistenza di un oggettivo disagio del minore e sulla rilevanza del proprio ruolo nel modificare tale situazione.

Tale consapevolezza è essenziale: senza questo riconoscimento, che è compito del giudice (eventualmente con un ausiliario) provocare, non può essere avviato alcun progetto.

Le parti devono riconoscere di essere i diretti responsabili del bene e del male dei loro figli, e il giudice deve essere fermo nel far comprendere che il compito del tribunale non è mai quello di sostituirsi ai genitori e di sgravarli, con la sua decisione, delle loro responsabilità e dei loro ruoli.

Le parti devono inoltre esprimere sincera disponibilità a conseguire l'obiettivo individuato dal giudice, sapendo che dovranno rimettersi in discussione e collaborare fattivamente con l'ausiliario.

4) l'atteggiamento dei difensori

La collaborazione dei difensori è fondamentale per la riuscita del progetto.

E' importante ricordare che durante l'intervento dell'ausiliario il giudice resterà il più possibile in disparte, ossia eviterà il più possibile interventi e/o provvedimenti autoritativi.

I difensori non devono quindi limitarsi a sostenere la scelta del proprio cliente, ma dovranno anch'essi saper fare da "sponda" al percorso nei momenti di inevitabile sconforto o di persistente contrasto, evitando gli irrigidimenti e individuando possibili soluzioni mediatriche in sintonia con il metodo adottato, gli obiettivi individuati e gli sviluppi raggiunti.

5) la scelta dell'ausiliario

L'ausiliario può essere uno psichiatra, uno psicologo o uno psicoterapeuta.

Normalmente l'ausiliario gestisce in via diretta ed esclusiva il percorso terapeutico, ed in questo caso le finalità e la durata dell'intervento suggeriscono l'utilizzo del metodo sistemico-relazionale.

E' possibile che nella fase di iniziale approfondimento l'ausiliario si avvalga di esperti.

Nell'esperienza monzese la presenza di associazioni supportate da finanziamenti, pubblici e

privati, ha peraltro consentito di disporre l'intervento anche in situazioni più complesse, che richiedevano la sinergia di plurimi percorsi con metodi e finalità specifiche, mantenendo costi contenuti (in quanto una parte dell'intervento era coperta dal finanziamento del progetto).

In questi casi come ausiliario è stato nominato il coordinatore dell'associazione, che ha poi individuato, strutturato e coordinato i diversi interventi e le diverse figure coinvolte.

Nell'esperienza al Tribunale di Sondrio ci si è avvalsi talvolta anche di un'eccellente rete di servizi sociali territoriali nei casi in cui le condizioni di indigenza delle parti non consentissero di avvalersi di un consulente direttamente pagato dalle parti.

Occorre che ci sia assoluta sintonia tra giudice e ausiliario perché essi non solo devono condividere gli obiettivi e i metodi dell'intervento, ma devono anche comprendere bene e rispettare i rispettivi ruoli, evitando sconfinamenti tanto indebiti quanto rischiosi per la riuscita del progetto.

L'ausiliario deve sapere interagire con il giudice, mantenere sempre l'ottica terapeutica del proprio ruolo e della sua alleanza con le parti ed evitare strumentalizzazioni ad opera delle parti o dei difensori.

Egli dev'essere inoltre sempre pronto a cogliere i segnali di "stanchezza" delle parti e a valutare l'utilità della prosecuzione del percorso rispetto ai risultati già conseguiti e a quelli ulteriormente raggiungibili.

Conclusioni

Dal punto di vista concettuale l'intervento dell'ausiliario rappresenta una vera e propria rivoluzione del modo di intendere il processo di famiglia, che dismette il connotato di "giudizio" per trasformarsi in "occasione" e sostituisce la "valutazione" con il "cambiamento".

Rispetto alla mediazione familiare introdotta nel 2006 all'art. 155-sexies c.c. l'intervento dell'ausiliario va più in profondità in quanto si preoccupa non tanto di raggiungere accordi conciliativi quanto di rimuovere le cause che ostacolano un più sereno esercizio della genitorialità e un più sereno sviluppo psico-affettivo dei minori.

Con l'istituto della mediazione l'intervento condivide peraltro la "stasi" processuale e l'irrelevanza processuale dell'eventuale fallimento.

Se quindi consulenza tecnica d'ufficio, mediazione familiare e intervento dell'ausiliario rispondono a situazioni e finalità diverse tra loro, non v'è dubbio che il costante incremento del disagio relazionale (di adulti e minori) e la sempre maggiore attenzione delle legge al benessere morale e materiale dei minori rende il ricorso all'ausiliario sempre più attuale e importante.

Per quanto non vi siano specifici strumenti per monitorare gli sviluppi della situazione familiare una volta terminato il processo, l'esperienza monzese ha evidenziato che l'esito positivo dell'intervento ha in genere portato alla determinazione consensuale anche dei successivi procedimenti (ad es. divorzio congiunto, ricorso congiunto per successive modifiche).

Il limite più marcato rimane quindi quello del costo dell'intervento.

Il costo medio ammonta ad 80 euro a seduta – 3 sedute al mese = 240 euro x 6mesi = euro 1500 (mediamente)

Per i coniugi che abbiano livelli di reddito talmente bassi da poter ottenere il beneficio del patrocinio a spese dello Stato, in teoria sarebbe possibile l'addebito di tali costi a carico dello Stato stesso.

Di qui la necessità di sensibilizzare le istituzioni pubbliche e private affinché supportino finanziariamente strutture capaci di prendere in carico la famiglia.

materiali:

La bozza del quesito:

E' presente _____, che viene nominato quale ausiliario del giudice (art. 68 c.p.c.) e presta il giuramento di rito, il presidente ritiene di affidare all'ausiliario una funzione di assistenza del giudice in un percorso che si concreterà in una serie di colloqui con i genitori, con il figlio _____ e con le figure parentali materne e paterne.

Il percorso di tipo psicologico dovrà tendere ad un'evoluzione dei rapporti interpersonali tali da favorire un corretto rapporto del figlio con entrambi i genitori. L'incarico affidato all'ausiliario non è finalizzato ad ottenere una valutazione delle capacità genitoriali ma piuttosto a valutare se l'attuale blocco dei rapporti interpersonali tra padre e figlio possano, attraverso l'utilizzazione delle tecniche para-psicoterapeutiche, evolversi con un riscontro positivo sulla evoluzione psicologica del figlio minore.

L'ausiliario del giudice alla fine del suo percorso farà una relazione circa i colloqui avuti con le parti ma il presidente non gli chiederà una valutazione sulla personalità dei soggetti con cui entrerà in contatto.

L'ausiliario provvederà a fissare i colloqui con le parti in maniera libera,; qualora le parti ritenessero di nominare dei consulenti di parte l'ausiliario non sarà tenuto al rispetto del contraddittorio nei confronti di tali consulenti ma potrà ricevere da loro eventualmente segnalazioni e suggerimenti.

I consulenti tecnici di parte, qualora nominati, non potranno assistere ai colloqui che l'ausiliario del giudice effettuerà con gli interessati.

Il presidente assegna all'ausiliario un termine per le operazioni che riterrà di svolgere di sei mesi; di conseguenza rivede l'udienza intermedia per la verifica dell'evoluzione dei rapporti al giorno _____.

Dispone che l'ausiliario riferisca al giudice in maniera orale nel corso delle operazioni segnalando eventuali difficoltà o problemi.

I riferimenti normativi

Il C.T.U. (consulente tecnico di ufficio).

art. 61 cod. civ. . Consulente tecnico. — Quando è necessario, il giudice può farsi assistere per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica.

La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati a norma delle disposizioni di attuazione al presente codice

L'Ausiliario del giudice.

art. 68 cod. civ.

Altri ausiliari. — Nei casi previsti dalla legge o quando ne sorge necessità, il giudice, il cancelliere o l'ufficiale giudiziario si può fare assistere da esperti in una determinata arte o professione e, in generale, da persona idonea al compimento di atti che egli non è in grado di compiere da sé solo.